



CONVENZIONE
**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



L'Agente per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominato "Agea",
con sede in Roma, Via Torino, 14, è in grado di fornire
il servizio di "AGENZIA DELLE DOGANE" per conto dell'
AGENZIA DELLE DOGANE, con sede in Roma, Via
Torino, 14, di seguito denominato "AD".

Convenzione tra

l'Agente delle Dogane e l'Agente per le Erogazioni in Agricoltura

approvata dal Direttore dell'Agente delle Dogane con
determinazione dirigenziale n. 1294 del 11 gennaio 2007.

PRESIDIO CEE

- L'AD, per l'esecuzione dei compiti previsti dalla normativa applicabile
e secondo le modalità di magazzinaggio pubbliche e private, nonché di tutti
i servizi e attività connesse al movimento che servono al rilevare ogni
serviziamento di determinati prodotti (frutta, ortive, semi) destinati ad
Agricoltura e all'uso delle Aree Agricole, ai fini anche della
compensazione del contributo in materia alla gestione corrente.

- L'AGEA, per l'esecuzione delle attività di controllo in materia di
magazzinaggio pubblico e, ove del caso, anche in quelle private, relative
ai servizi e attività previsti dall'Agente delle Dogane che, in ragione della



CONVENZIONE

TRA

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata AGEA,
con sede in Roma, Via Torino, 45, nella persona del
dr. PABLO GULINELLI, TITOLARE UFFICIO
MONOCRATICO,

E

l'Agenzia delle Dogane, con sede in Roma, via Mario Carucci, n.71,
cap.00143, P.IVA 06409601009, nella persona del Direttore dell'Area
Centrale Amministrazione e Finanza, dott.ssa Mirella Levato, a ciò
opportunamente delegata dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane con
determinazione direttoriale n. 1204 dell'11 gennaio 2007,

PREMESSO CHE

- l'AGEA, per l'attuazione dei compiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di magazzino pubblico e privato, necessita di una sistematica e continua attività di accertamento che consenta di rilevare ogni movimentazione di determinati prodotti (entrato, uscite, movimentazioni tra depositi e all'interno dello stesso deposito), ai fini anche della corresponsione dei rimborsi in correlazione alle giacenze esistenti;
- l'AGEA, per l'attuazione delle attività di controllo in materia di magazzino pubblico e, ove del caso, anche in quello privato, intende avvalersi delle prestazioni dell'Agenzia delle Dogane che, in ragione della



sua organizzazione in uffici dislocati sul territorio nazionale, di seguito denominati UD, consente di svolgere gli adempimenti riguardanti i servizi di controllo di cui all'allegato tecnico;

- le Parti, a tale scopo, dettano con la presente convenzione, i criteri di carattere generale riguardanti l'affidamento delle attività di controllo necessarie;

- le Parti, tengono conto delle vigenti disposizioni dei regolamenti UE e delle linee direttrici di applicazione del Reg. CE n. 885/06 e s.m.i., dei decreti ministeriali, nonché delle direttive in materia di cui alle circolari del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed alle istruzioni emanate dalla stessa AGEA;

- l'AGEA, con nota del 26.6.2006, n. AAMU.2006.581, ha manifestato l'interesse al rinnovo del precedente accordo come previsto dall'articolo 12 della convenzione già stipulata in data 1° agosto 2003.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che si riproduce integralmente, con l'aggiunta delle sole indicazioni volte al perfezionamento delle attività reciproche che le Parti si impegnano a porre in essere per quanto di competenza.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1) Il presente atto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'AGEA di servizi di controllo e le modalità di espletamento dei servizi stessi da parte

Handwritten signatures and initials



Handwritten initials 'elle'

dell'Agenzia delle Dogane per il tramite dei propri UD, relativamente a tutte le operazioni di entrata, uscita, movimentazioni nello stesso deposito o tra diversi depositi, verifiche inventariali sul 100% del prodotto in ammasso per la gestione del prodotto nazionale e minimo il 5% per la gestione del prodotto comunitario. Il prodotto oggetto di verifica appartiene ai settori merceologici dell'alcool e dell'acquavite di vino, nonché ai settori che, tramite accordi formali tra le Parti, potranno essere inseriti di volta in volta nell'allegato tecnico. L'allegato tecnico, una volta aggiornato, è approvato dalle parti mediante firma congiunta dei referenti di cui all'articolo 4;

2) Per ciò che concerne la disciplina ed il dettaglio delle modalità di svolgimento dei controlli si fa riferimento all'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 3

(Caratteristiche generali dei controlli e loro periodicità)

1) Ammasso Pubblico:

Il sistema di controllo dovrà certificare la veridicità dei movimenti dei prodotti, mediante il controllo fisico sul 100% del prodotto presso i depositi e delle scritture contabili e la comparazione di queste con la corrispondente documentazione commerciale e fiscale. I controlli dovranno in particolare consistere in:

- controlli amministrativi presso le sedi ove sono custodite le scritture contabili e i documenti relativi alle entrate/uscite dei prodotti;
- controlli tecnico-fisici sulle entrate, uscite e ogni altra movimentazione dei prodotti nonché sulle giacenze dei prodotti stessi;
- verifiche inventariali annuali sul 100% del prodotto in ammasso per la gestione del prodotto nazionale e minimo il 5% per la gestione del prodotto comunitario, da effettuarsi a far data dal 30 settembre per il prodotto comunitario e dal 31 dicembre per il prodotto nazionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) 884/2006 e secondo le modalità



definite dall'AGEA;

- verifica degli adempimenti cui è tenuto il depositario, di cui all'allegato tecnico.

2) Ammasso Privato:

Il sistema di controllo dovrà certificare da un lato la veridicità dei movimenti dei prodotti, mediante il controllo delle scritture contabili e la comparazione di queste con la corrispondente documentazione commerciale e fiscale, e dall'altro i quantitativi sul 100% dei prodotti ammassati alla data di ciascuna visita di controllo. I controlli dovranno pertanto consistere in:

- verifica del 100% del prodotto effettuata all'inizio del periodo ammasso;
- verifica "inopinata" del 100% del prodotto effettuata in periodo intermedio, a discrezione dell'UD, senza preavviso e senza carattere di sistematicità;
- verifica del 100% del prodotto effettuata al termine del periodo di ammasso.

Articolo 4

(Referenti)

Le Parti, a garanzia delle attività di supervisione, per una maggiore efficienza delle comunicazioni e dei rapporti reciproci, designano entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dandone comunicazione ufficiale alla controparte entro i successivi tre giorni, propri referenti, distinti per competenza.

In particolare, l'AGEA designa:

- un referente per il Servizio Tecnico, per quanto attiene i manuali, le procedure di controllo nonché i necessari supporti tecnici;
- un referente per l'Ufficio Aiuti Nazionali per l'alcol della gestione nazionale;



- un referente per l' Ufficio Ammassi Pubblici e Privati Alcool, per l'alcool comunitario;

L'Agenzia delle Dogane designa:

- un referente per l'Area Centrale Verifiche e Controlli, per il coordinamento delle attività di verifica degli UD;
- un referente per l'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione, per la gestione degli accessi e delle attività connesse alla messa a regime del sistema informatico.

Qualora per motivi organizzativi interni, si rendesse necessaria la sostituzione dei nominativi dei referenti di cui al comma precedente, L'AGEA e l'Agenzia delle Dogane si impegnano a comunicare alla controparte, immediatamente e per iscritto, l'esigenza di sostituzione ed entro e non oltre i 3 giorni successivi a tale comunicazione, il nominativo del nuovo referente che sostituisce quello precedentemente indicato.

Articolo 5

(Utilizzazione del S.I.A.N.)

1) I funzionari delegati si avvalgono del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - S.I.A.N. per ottenere i dati utili alle verifiche (monitoraggio delle giacenze di magazzino) e per la redazione dei relativi verbali.

2) I verificatori, una volta completata la redazione del verbale, lo approvano e lo stampano in almeno tre originali:

- il primo originale cartaceo va agli atti dell'UD,
- il secondo va trasmesso al referente AGEA competente,
- il terzo resta al depositario,
- gli eventuali ulteriori originali vengono consegnati a ciascun soggetto interessato.

I verificatori, i depositari ed eventuali altre figure interessate appongono la propria firma su ciascun originale.

3) L'iter d'approvazione a sistema prevede ulteriori due stadi da parte



dell'Agazia delle Dogane:

- approvazione dell'Area verifiche e controlli della Direzione Regionale della conformit  della verbalizzazione a quanto previsto dal presente accordo;

- approvazione del referente dell'Agazia delle Dogane - Area centrale verifiche e controlli della conformit  della verbalizzazione a quanto previsto dal presente accordo.

L'AGEA - Ufficio Aiuti Nazionali settore alcool, se trattasi di alcool della gestione nazionale o all'AGEA - Ufficio Ammassi Pubblici, Privati ed Alcool, se trattasi di alcool della gestione comunitaria, acquisisce le informazioni di cui ai verbali suddetti.

4) La procedura informatica per la verbalizzazione tramite il sistema S.I.A.N. si intende a regime solo a conclusione del collaudo operativo.

5) Fino all'entrata a regime della procedura informatica di cui al comma precedente, l'Agazia delle Dogane si impegna a garantire, comunque, il medesimo processo in modalit  manuale.

Articolo 5 bis

(Collaudo operativo)

Le parti individuano una commissione paritetica per il collaudo operativo per la messa a regime delle procedure informatiche di cui sopra.

La fase di sperimentazione, parallela alla procedura manuale, avr  la durata massima di tre mesi.

La commissione per il collaudo operativo potr  indicare un termine diverso dal precedente, qualora se ne ravvisi la necessit 

Articolo 6

(Clausola risolutiva - garanzie)

1) E' fatto obbligo all'Agazia delle Dogane di trasmettere all' AGEA -



Ufficio Aiuti Nazionali settore alcool, se trattasi di alcool della gestione nazionale o all'AGEA - Ufficio Ammassi Pubblici e Privati, se trattasi di alcool della gestione comunitaria gli originali dei verbali di controllo, di cui all'art. 5 comma 2, tassativamente entro i termini fissati nell'allegato tecnico, e secondo le modalità ivi stabilite.

2) In caso di ritardi superiori ai 15 giorni sul 10% del totale dei verbali, di cui al comma 1, trasmessi dall'inizio dell'anno in corso, il referente dell'AGEA - Servizio Tecnico, potrà richiedere la risoluzione della presente convenzione, risoluzione di diritto che ha efficacia trascorsi 180 giorni dalla comunicazione della richiesta stessa al referente dell'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Verifiche e Controlli.

3) L'Agenzia delle Dogane dà espressa conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati, nel rispetto dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.

L'Agenzia delle Dogane si impegna, inoltre, a garantire che i controlli di cui sopra verranno svolti da personale con specifica professionalità attinente alle attività richieste.

Articolo 7

(Controllo e Revisione della convenzione)

1) L'AGEA ha il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il corretto e puntuale svolgimento dei compiti di controllo affidati, in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie, ed in particolare ai sensi del Reg. CE 885/06 e del Reg. CE 884/06.

2) Entrambi i Contraenti hanno comunque il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento degli obblighi reciproci per l'applicazione della presente convenzione.

3) L'AGEA e l'Agenzia delle Dogane si riservano di procedere a modifiche della presente convenzione in ottemperanza ad eventuali modifiche dettate dalla normativa nazionale o comunitaria, tramite la stipula di un atto

ed

[Handwritten signatures]

8



integrativo da parte delle due Amministrazioni, ovvero alla modifica dell'allegato tecnico mediante accordi tra le due Amministrazioni.

4) L'Agenzia delle Dogane, trasmette all'AGEA - Servizio Tecnico una relazione annuale sullo svolgimento delle attività di controllo.

Articolo 8

(Sicurezza dei dati e gestione utenze S.I.A.N.)

1) Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi della D.lgs. 196/03, assicurando anche la riservatezza sui dati di cui avrà la disponibilità.

2) Le istruzioni per il rilascio e la gestione delle credenziali d'accesso al S.I.A.N. con i relativi riferimenti normativi sulla sicurezza sono riportati nell'appendice B dell'allegato tecnico.

3) Al fine di garantire la corretta utilizzazione del S.I.A.N., AGEA s'impegna ad erogare idonei corsi di formazione (anche in e-learning) a tutto il personale dell'Agenzia delle Dogane inserito nelle anagrafiche del sistema stesso.

4) Per la gestione di eventuali malfunzionamenti o problemi operativi relativi alla procedura informatica, AGEA s'impegna a garantire un adeguato supporto tecnico anche attraverso la predisposizione di apposito help desk e numero verde.

Articolo 9

(Oneri e termini di pagamento)

1) L'AGEA si impegna a corrispondere all'Agenzia delle Dogane, per l'esecuzione dell'incarico, un importo relativo ad ogni giornata di lavoro/uomo, nella misura forfettaria di € 165,00 calcolato sulla base di n. 4 ore di effettiva presenza media nel magazzino.



2) Qualora specifiche esigenze operative e di gestione dell'intervento richiedano un impegno lavorativo superiore a quello determinato al precedente comma, l'AGEA potrà disporre un prolungamento del periodo di servizio, dando preavviso di 7 giorni lavorativi all'UD. In tal caso il corrispettivo sarà pari ad € 41,00 per ogni ora, o frazione superiore ai trenta minuti, di effettiva presenza in magazzino oltre le prime quattro ore.

3) Per l'effettuazione delle analisi chimiche, il cui esito deve essere trasmesso all' AGEA - Ufficio Aiuti Nazionali settore alcool, se trattasi di alcool della gestione nazionale o all'AGEA - Ufficio Ammassi Pubblici e Privati se trattasi di alcool della gestione comunitaria, l'AGEA si impegna a corrispondere all'Agenzia delle Dogane, per ciascun campione e per le determinazioni di cui all'allegato tecnico, la somma di € 106,00.

4) La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi del DPR n. 549 del 1970.

5) Le Parti concorderanno l'adeguamento economico degli oneri di cui ai commi precedenti, sulla base delle modifiche tariffarie di riferimento, tramite la stipula da parte dei referenti di un atto congiunto.

6) Il termine di pagamento è fissato a 90 (novanta) giorni dalla data di emissione da parte dell'Agenzia delle Dogane delle fatture trimestrali.

I pagamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione per ogni trimestre, con un bonifico bancario sul conto corrente dell'Agenzia delle Dogane presso Banca d'Italia utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

C/C: 618; ABI: 01000; CAB: 03230; CIN: N.

Articolo 10

(Durata della convenzione)

1) La presente convenzione è valida 3 (tre) anni a decorrere dal 16 ottobre 2007 e potrà essere rinnovata di anno in anno, tramite scambio di corrispondenza, a seguito di richiesta comunicata per iscritto dall'AGEA

200





all' Agenzia delle Dogane, almeno 90 giorni prima della scadenza di ciascun periodo di riferimento.

2) In caso di mancato rinnovo, l'AGEA riconoscerà le prestazioni commissionate in vigore del presente atto - ancorché concluse oltre la scadenza dello stesso - nonché gli obblighi da esse derivanti.

Articolo 11

(Norma transitoria)

Le Parti concordano sulla necessità che l' Agenzia delle Dogane, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, proceda ad adeguare le proprie procedure con le apposite istruzioni interne, al fine della completa attuazione di quanto stabilito con il presente atto.

Il presente atto, composto da n. 11 (undici) articoli e dall'allegato tecnico, viene redatto in duplice originale, dei quali uno verrà conservato dall'AGEA e l'altro dall' Agenzia delle Dogane.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il 31/10/2007

Per l' Agenzia delle Dogane
AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE
AMMINISTRAZIONE E FINANZA
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

Per l' Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura
AGEA

Attività per la tutela e la promozione
e l'impiego agricolo e zootecnico
Piazzale G. Cesare, 10
00187 Roma



**Ammasso pubblico, comunitario e nazionale,
ed ammasso privato**

Settore merceologico: Alcool e Acquavite

Riferimenti normativi

- Regolamento CE 884/06
- Regolamento CE 1623/2000
- Regolamento dell'albo dei depositari dell'AGEA

AL



OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO

- 1) Ogni persona, fisica o giuridica, depositario di prodotti, è tenuta a mettere a disposizione dell'AGEA, nell'ambito dei magazzini iscritti all'Albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AGEA. Tali localizzazioni, con l'indicazione dei magazzini e dei sottomagazzini ove sono ubicate, verranno fornite all'Agenzia delle Dogane con i relativi dettagli tecnici (planimetrie, caratteristiche tecniche, tarature, ecc.). Ad ogni ulteriore aggiornamento ne verrà fornita una copia all'Agenzia delle Dogane.
- 2) Il depositario, inoltre, è tenuto a curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza dell'AGEA o dei suoi delegati, le operazioni di ricevimento e di conservazione dei vari prodotti, nel rispetto della corrispondente normativa comunitaria e nazionale.
- 3) Il depositario è tenuto alla buona conservazione del prodotto, adottando tutte le misure necessarie per evitare condizionamento e perdita del prodotto stesso. Le quantità acquistate devono essere custodite nei magazzini, sottomagazzini e localizzazioni impegnati con il contratto stipulato con l'AGEA e devono essere tenute ben sistemate distintamente per varietà di prodotto e per campagna, al fine di consentire, in ogni momento, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.
- 4) Presso ciascun magazzino, il depositario deve istituire un "registro di carico e scarico", distinto per varietà di prodotto, da tenere costantemente aggiornato, che deve indicare tutti i movimenti di entrata, uscita del prodotto, per quantità, per qualità e caratteristiche merceologiche.
- 5) Tutte le localizzazioni (botti e serbatoi) devono essere identificati secondo la codifica indicata dall'AGEA e devono essere dotati di appositi cartelli stabilmente affissi alla struttura con le seguenti indicazioni:

AGEA

- *Matricola numero*
- *Magazzino numero*
- *Sottomagazzino numero*
- *Localizzazione numero*
- *Tipo di prodotto (e varietà ove occorrente)*
- *Campagna di commercializzazione e se comunitaria o nazionale*
- *Quantità*

- 6) L'entrata e l'uscita del prodotto sono disposte dall'AGEA che ne dà comunicazione anche tramite posta elettronica certificata all'Agenzia delle Dogane, all'UD competente nonché al depositario stesso. Alle operazioni di consegna in entrata ed in uscita del prodotto, nonché ad ogni operazione di movimentazione assiste il funzionario dell'UD che attesterà la conformità alle disposizioni vigenti.
- 7) Il depositario è tenuto, in occasione dei controlli effettuati dai funzionari dell'UD, a fornire la massima collaborazione, mettendo a disposizione tutti i documenti contabili e i verbali redatti in applicazione del Reg. 884/2006.

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

I controlli svolti dall'Agenzia delle Dogane hanno luogo con riferimento alle seguenti attività:

- Entrate di prodotto in ammasso;
- Uscite di prodotto in ammasso (svincolo cauzione per ammasso privato);
- Movimentazione di prodotto nell'ambito dello stesso impianto ovvero tra diversi depositi (in tal caso, con prelievo di campione all'arrivo);

lee

Ly



- Controlli inventariali annuali (al 30 settembre per l'ammasso comunitario, al 31 dicembre per l'ammasso nazionale), controlli. A campione controlli inopinati;
- Inventario straordinario prima dell'inizio delle attività di controllo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

- 1) L'AGEA, ai sensi del Reg. CE n. 884/2006 che prevede che gli "organismi d'intervento tengono permanentemente aggiornato un elenco dei titolari di magazzino con cui hanno stipulato un contratto nel quadro del regime di ammasso pubblico", detiene un elenco aggiornato dei depositari che si impegna a fornire al referente unico dell'Agenzia delle Dogane.
- 2) L'AGEA provvederà a fornire all'Agenzia delle Dogane, il manuale di controllo, i manuali utente e le necessarie istruzioni per l'esercizio delle attività di controllo, aggiornandole quando necessario.
- 3) Il funzionario dell'UD incaricato del controllo procederà alle operazioni di apposizione/rimozione dei sigilli, alla verifica delle operazioni di carico/scarico, prelievamento campioni del prodotto e a tutte le eventuali ulteriori movimentazioni dello stesso. La verbalizzazione deve avvenire attraverso la procedura informatica attivata sul portale SIAN in quanto AGEA considererà ufficiale soltanto il dato registrato sullo stesso. Il verbale compilato sul portale SIAN deve essere stampato in triplice copia e sottoscritto dal funzionario UD e dal depositario. L'Agenzia delle Dogane dovrà trasmettere, entro e non oltre il 10° giorno dalla redazione del verbale al portale SIAN e dalla contestuale sottoscrizione, copia originale dei verbali relativi agli esiti dei controlli di cui sopra, all'AGEA - Ufficio Aiuti Nazionali settore alcool, se trattasi di alcool della gestione nazionale o all'AGEA - Ufficio Ammassi Pubblici e Privati, se trattasi di alcool della gestione comunitaria, secondo le istruzioni del presente allegato.
- 4) I sigilli recanti il logo AGEA, che i funzionari dell'UD dovranno apporre, hanno caratteristiche concordate tra le parti, e sono forniti dall'Agenzia delle Dogane.
- 5) Qualora non si siano verificati movimenti di prodotto nel corso dello stesso periodo l'Agenzia delle Dogane assicura ogni due mesi la verifica dell'integrità dei sigilli apposti. Una copia originale dei verbali redatti a portale S.I.A.N., deve essere trasmessa secondo le modalità su descritte ai rispettivi uffici per competenza di gestione nazionale e comunitaria. Qualora i sigilli non risultino integri, sarà verificata l'effettiva permanenza dei prodotti in stoccaggio. L'esito di tali verifiche deve essere oggetto di apposito verbale da redigere a portale S.I.A.N.
- 6) In base alle esigenze che si verranno a determinare, l'AGEA potrà comunicare all'UD eventuali ulteriori magazzini presso i quali dovranno essere attivati i controlli.
- 7) I controlli devono essere effettuati in contraddittorio con il responsabile del magazzino (depositario), o con persona da esso delegata, e con il conferente o l'acquirente rispettivamente nel caso di operazioni di entrata e di uscita dei prodotti.

ENTRATE DI PRODOTTO

- a) Accertamento fisico, origine, qualità e quantità del Prodotto

Accertamento della quantità, qualità e provenienza dell'alcool mediante pesatura su bilico, determinazione del grado alcolico ed esame del verbale dell'ufficio doganale concernente le operazioni di distillazione.

- b) Misurazione del grado alcolico

u

Per questa operazione sono necessari:

1. - un bicchiere a cilindro tanto alto, in modo che possa contenere una quantità di liquido sufficiente al buon galleggiamento del termocolometro, quanto largo da lasciare almeno un centimetro libero intorno allo strumento di misura;
2. - un termocolometro tarato a 20 gradi C° con scala adeguata e con divisione 1/10. Gli alcolometri normalmente in uso sono quelli con scale: 70-80, 80/90, 90/100 e 76/100.

La misurazione del grado alcolico nelle verifiche ispettive è l'operazione più delicata poiché da questa operazione si ricavano notizie molto importanti per tutto il controllo. Per questo motivo si raccomanda ai funzionari la massima attenzione eseguendo attentamente le operazioni, sempre alla presenza del titolare della Ditta o di un suo delegato, con le seguenti modalità:

- 1) Riprendere i campioni precedentemente prelevati;
- 2) Riempire il cilindro fino a circa 10 cm. dall'orlo, dopo averlo avvinato con un po' del prodotto da misurare;
- 3) Immergere il termocolometro delicatamente dandogli un invito alla rotazione allorché eventuali particelle di aria che erano a contatto con esso vengano espulse per centrifugazione ed anche perché così facendo si provoca un piccolo vortice che tende ad allontanare lo strumento dalle pareti del cilindro;
- 4) Lasciare riposare per qualche minuto così che il termocolometro assuma la temperatura del liquido;
- 5) Leggere la temperatura ed il grado apparente quasi contemporaneamente e con la massima accuratezza;
- 6) Cercare il valore reale corrispondente nelle tavole di conversione dei valori alcolici (il valore si trova per l'intersezione tra il valore alcolico apparente e la temperatura riscontrata).

e) Verifica locazione mediante

- a) Verifica dell'esistenza della planimetria;
- b) Identificazione delle locazioni.

d) Immissione alcool nei serbatoi

Nell'ambito dello stesso serbatoio può essere stoccato alcool dello stesso tipo (neutro, buon gusto, gruzzo, testa e coda) anche se proveniente da campagne o partite diverse e purché appartenente allo stesso regime (nazionale o comunitario).

Per ciò che concerne l'alcool gruzzo di provenienza comunitaria non è possibile la miscelazione nello stesso serbatoio tra prodotto proveniente dalla distillazione obbligatoria e quello proveniente dalla distillazione di crisi:

e) Apposizione sigilli

I funzionari incaricati del controllo, in contraddittorio con il depositario, procederanno alle operazioni di apposizione dei sigilli.

f) Compilazione del verbale

Il verbale deve essere redatto, a portale SIAN, e prodotto in tre copie tutte firmate, in originale, dal controllore incaricato e dal depositario. I verbali sono trasmessi all'AGEA entro 10 gg. dalla loro sottoscrizione



USCITE DI PRODOTTO

a. Controllo integrità dei sigilli

1. Prima di procedere alla rimozione dei sigilli apposti al serbatoio oggetto del controllo al fine di consentire l'uscita del prodotto dal magazzino, è necessario verificare, in contraddittorio con il depositario, che gli stessi non siano stati danneggiati o rimossi.
2. Nell'ipotesi in cui si ravvisi una delle fattispecie sopra indicate o venga comunque evidenziata una qualche anomalia in tal senso, ne dovrà essere fatta immediata comunicazione all'AGEA che procederà all'adozione dei provvedimenti del caso.

b. Rimozione dei sigilli

Alla rimozione dei sigilli provvedono esclusivamente i funzionari incaricati del controllo, in contraddittorio con il depositario;

c. Prelevamento campioni

Per questa operazione sono necessarie le seguenti attrezzature:

- Un prelevatore;
- Un termometro con scala 0 - 40 gradi C°, con divisione 1/10 C°.
- Il campionamento è eseguito come previsto dalle norme sul prelievo dei liquidi ed in 6 esemplari della quantità minima di 500 ml destinati come segue:
 - 1° e 2° esemplare al laboratorio chimico;
 - 3° esemplare al depositario;
 - 4° esemplare a disposizione dell'Agea;
 - 5° esemplare per l'autorità giudiziaria in caso di controversia;
 - 6° all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

Qualora nell'operazione di campionamento venga prelevato una quantità di prodotto non sufficiente a formare i 6 esemplari, occorrerà procedere a più prelievi, riunendoli in un unico recipiente al fine di omogeneizzare il prodotto e suddividerlo tempestivamente nei 6 esemplari.

- misurazione della temperatura del liquido prima di estrarre il prelevatore dal contenitore con un termometro a scala con intervalli di 1/10 di grado C°, avendo cura di leggere la temperatura senza estrarre il termometro e nel più breve tempo possibile così da non far influenzare la lettura dalla temperatura esterna;
- riempimento delle bottiglie (quanto basta per la determinazione del grado alcolico) con il liquido prelevato, dopo averle avvinate e segnate con le stesse sigle dei contenitori;
- verifica delle caratteristiche organolettiche del prodotto che si sta ispezionando;
- trasporto dei campioni prelevati in un luogo sicuro ed a temperatura adeguata per le determinazioni del grado alcolico (il luogo ideale dovrebbe avere una temperatura vicina ai 20 gradi C°);
- quando le temperature dei serbatoi sono lontane dai 20° C si consiglia di mettere i campioni in ambiente e per un tempo idoneo a raggiungere la predetta temperatura di riferimento, affinché la misurazione che ne seguirà venga svolta in condizioni adeguate.

d. Controllo uscita alcool



[Handwritten signatures]

Pesatura su bilico, determinazione del grado alcolico reale per ogni singolo buono di ritiro giornaliero

#

e. **Riapposizione dei sigilli**

Al termine delle operazioni di uscita del prodotto dal serbatoio, il funzionario incaricato del controllo provvederà, sempre in contraddittorio con il depositario, alla riapposizione dei sigilli rimossi al momento dell'apertura del serbatoio.

f. **Compilazione del verbale**

Il verbale deve essere redatto tramite la procedura informatica presente sul portale SIAN, e prodotto in tre copie tutte firmate, in originale, dal controllore incaricato e dal depositario. I verbali sono trasmessi all'AGEA entro 10 gg. dalla loro sottoscrizione

CONTROLLI INVENTARIALI ANNUALI, CONTROLLI A CAMPIONE, CONTROLLI INOPINATI

- a) Controllo amministrativo;
- b) Controllo tecnico;
- c) Accertamento fisico e misurazione del grado alcolico;
- d) Compilazione della scheda di verifica fisica;
- e) Redazione del verbale.

a. CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Il controllo amministrativo consiste in:

- a) Verifica della capacità ricettiva totale di prodotto, solo per l'ammasso pubblico;
- b) Verifica della corretta tenuta dei registri di carico e scarico redatti per l'AGEA;
- c) Verifica della corrispondenza tra i dati forniti dall'AGEA e quelli riscontrati nei registri di carico e scarico;
- d) Verifica della corrispondenza dei dati nei registri con quelli riportati nelle prescritte comunicazioni mensili all'AGEA, solo per l'ammasso pubblico;
- e) Verifica della esistenza delle schede di magazzino per serbatoio e della loro corretta tenuta.

b. CONTROLLO TECNICO

Il controllo tecnico consiste in:

- a) Accertamento della qualità, quantità e provenienza dell'alcool oggetto del controllo, utilizzando le schede per contenitore
- b) Ispezione dei contenitori, indicati da AGEA con comunicazione via fax al referente unico 72 ore prima della verifica, con utilizzo della planimetria;
- c) Comunicazione alla ditta presente dei dati identificativi di contenitori che si intendono ispezionare invitandola, attraverso i delegati o rappresentanti, a confermare i valori di cui si è già in possesso;



- d) Accertamento dell'esistenza delle misure essenziali per la tutela del prodotto ai sensi della legge n. 626/94, del D. M. del 18.5.95, pubblicato nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 133 del 9.6.95, della legge n. 46/90 e del D.P.R. 477 del 6.12.91, solo per l'ammasso pubblico;
- e) Accertamento dell'articolo e della qualità del prodotto;
- f) Invito alla ditta a presenziare al controllo fisico ed a fornire la necessaria assistenza per la sua corretta esecuzione.

c. ACCERTAMENTO FISICO E MISURAZIONE DEL GRADO ALCOLICO

Per questa operazione è necessario munirsi di una rotella metrica speciale per la misurazione di liquidi infiammabili.

Le azioni che occorre intraprendere sono:

- a) Verifica del materiale di cui è fatto il serbatoio (legno, ferro, acciaio, inox, ecc.) (vedi manuale utente);
- b) Verifica della natura delle locuzioni: magazzino (chiuso) o bacino (aperto) (vedi manuale utente);
- c) Misurazione esatta del liquido esistente all'interno dei contenitori con i seguenti metodi:
 - Misurazione esatta del liquido (misura di pieno), con la rotella metrica in dotazione, avendo cura, preliminarmente, di collegare il morsetto presa di terra ad un punto ben solido con il serbatoio, nonché d'individuare il punto di riferimento (esplicitamente indicato nella tabella di taratura) rispetto al quale deve essere condotta la misura: tacca di riferimento, piastra sul fondo, punto noto, ecc.

Per facilitare l'individuazione del punto in cui la rotella metrica cessa di essere bagnata dal liquido (misura con la quale si entra, successivamente, sulla tabella di taratura per ricavarne il volume corrispondente) si provvede, preliminarmente all'immersione della sonda, ad inchiostrare il tratto del nastro millimetrato prossimo al valore che si rileverà al termine della misurazione; nel caso in cui sia difficile stabilire a priori il livello approssimativo, si esegue una sondata esplorativa, avente quindi il solo scopo d'individuare il tratto di nastro millimetrato da inchiostrare, quindi lo si asciuga, lo si inchiostra nel tratto come sopra individuato e si ripete l'operazione (ponendo la massima attenzione, in caso di riferimento costituito da piastra di fondo, ad evitare che il peso d'estremità vada in appoggio sulla piastra tanto da allentare la tensione del nastro millimetrato, pena, la sovrastima della misura);

- Misurazione del vuoto sopra il livello del liquido (nei casi in cui la tabella di taratura sia stata sviluppata per consentirla);
- Misurazione con il sistema dei vasi comunicanti a mezzo di apposita asta esterna graduata a cui è fissato un tubo trasparente (questo metodo consente di avere la corrispondenza del livello del liquido all'interno di ciascun contenitore che, a seconda dei casi, consente di leggerne il livello oppure direttamente il volume), assicurandosi che il contenitore sia aperto sopra e che i valori letti siano certificati.

d. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VERIFICA FISICA



14

Nella scheda di verifica fisica vanno inseriti i seguenti dati:

- A. Numero o lettera identificativi del magazzino o bacino;
- B. Numero o lettera identificativi del serbatoio;
- C. Altezza del liquido presente nel serbatoio;
- D. Temperatura del liquido nel serbatoio riscontrata al momento del prelievo del campione;
- E. Volume apparente:
 - Viene calcolato con l'uso delle tavole di taratura appositamente compilate per ogni tipo di serbatoio (di solito compilate dal costruttore e vidimate dall'Ufficio doganale); le tavole sono firmate dal rappresentante della ditta che se assume la responsabilità, sulla base della misura dell'altezza del liquido contenuto; molta attenzione bisogna fare nel leggere le tavole, poiché alcune includono già dal primo cm anche la parte di prodotto presente nella zona sottostante al livello di riferimento, mentre altre non contengono tale misura e, pertanto, occorre aggiungere il volume sottostante alla misura letta;
 - Alcuni contenitori (in particolare le botti ed i tini) sono provvisti di scala esterna collegata ad un tubo trasparente tanto al volume corrispondente per cui è possibile leggerne il valore direttamente;
- F. Il coefficiente di conversione è calcolato in funzione della temperatura e serve a riportare il volume apparente del liquido al volume che apparirebbe se la temperatura fosse di 20° C (temperatura ufficiale di riferimento);
- G. Il volume reale rappresenta quello che dovrebbe avere il liquido se la temperatura fosse di 20° C; esso è calcolato moltiplicando il volume apparente per il coefficiente di conversione;
- H. Riportare la temperatura letta sul termometro contenuto nel termocalcolometro;
- I. Riportare il valore letto sul termocalcolometro al momento della verifica fisica;
- J. Il grado reale si legge sulle tabelle ufficiali di conversione;
- K. Il volume anidro si ricava moltiplicando il volume reale per il grado reale;
- L. La giacenza contabile si rileva dai dati che si sono accertati al primo punto della verifica tecnica; vanno riportati i dati relativi alle giacenze risultanti dalle schede per serbatoio precedentemente accertate;
- M. La differenza riscontrata si ricava dalla sottrazione del "volume anidro" dalla "giacenza contabile";
- N. Il valore percentuale si ricava dividendo la differenza riscontrata per la giacenza contabile; serve per verificare che non vi siano differenze significative *. In caso contrario si consiglia di ripetere tutte le operazioni;
- O. l'articolo si ricava dai registri di carico e scarico, dagli inventari redatti dai soggetti all'uopo incaricati, dalle comunicazioni fatte all'AGEA e, ove esistono, dalle schede per serbatoio;
- P. Indicare la qualità del prodotto;



Q. Il materiale di cui è costituito il serbatoio si rileva al momento del prelevamento dei campioni;

R. Per questa verifica vale quanto indicato al paragrafo 1.3.2.1. lett. b);

S. Il colore del prodotto è rilevato al momento della misura del grado alcolico.

Alla fine avremo i seguenti valori: TOTALE Hn CONTROLLATI, TOTALE Hn GIACENZA CONTABILE, DIFFERENZA e VALORE PERCENTUALE.

* Il valore massimo ammesso ai fini della tolleranza tra la giacenza contabile e quella riscontrata è dello 0,6%, come stabilito dalla normativa comunitaria.

e. COMPILAZIONE DEL VERBALE

Il verbale deve essere redatto tramite la procedura informatica presente sul portale SIAN, e prodotto in tre copie tutte firmate, in originale, dal controllore incaricato e dal depositario. I verbali sono trasmessi all'AGEA entro 10 gg. dalla loro sottoscrizione

VERBALI DOGANE

Manuale Dogane

Versione 1

Giugno 2017



24